

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI ACQUAROSSA
E
IL COMUNE DI BLENIO

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Acquarossa si trova il poligono di tiro Ponto Valentino (in seguito il "Poligono") di proprietà della Società tiratori del Lucomagno.
- B. Il Comune di Blenio non dispone sul suo territorio di un poligono di tiro, per cui non può adempiere direttamente all'obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM).
- C. Di conseguenza, con decisione pubblicata sul FU del 17.02.2022 gli abitanti del Comune di Acquarossa e di Blenio sono stati assegnati al Poligono di Acquarossa/Ponto Valentino. Il Comune di Blenio è pertanto tenuto a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento unitamente al Comune di Acquarossa come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) con pubblicazione sul FU del 17.02.22;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte della società di tiro e la ripartizione degli oneri del Poligono fra i Comuni di Acquarossa e di Blenio.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche con 6 bersagli elettronici a 300m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (incl. parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 4 Comprensorio di tiro

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP con pubblicazione sul FU del 17.02.2022 e si compone dei Comuni di Acquarossa e Blenio.

Art. 5 Competenze del Comune di Acquarossa

Il Comune di Acquarossa ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile, tenuto conto dell'art. 8 e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP, di tutte le pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, finanziamento relativi agli interventi di investimento con lo stanziamento dei relativi crediti in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili;
- b) ad avvenuta approvazione della presente convenzione e stanziamento dei crediti risp. di ev. sussidi cantonali, garantirà la realizzazione di tutte le opere pianificate nel rispetto di tutte le procedure di legge;
- c) trasmette al Comune di Blenio il preventivo e il consuntivo della gestione corrente dell'infrastrutture; inoltre progetti, preventivi e piano di finanziamento degli interventi di investimento secondo le modalità

- dell'art. 9;
- d) versa alla società responsabile dell'attività le spese di gestione corrente sulla base di un preventivo e/o consuntivo;
 - e) autorizza in modo autonomo i lavori urgenti, che esulano dalla manutenzione rientrante nella gestione corrente, fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.- (cinquemila);

Art. 6 Organi

Il Comune di Acquarossa, e per esso il suo Municipio, svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 5 della presente convenzione.

Art. 7 Assicurazioni stabili e RC

La società di tiro assicura tutte le strutture che compongono il poligono di tiro di Ponto Valentino contro i danni della natura, incendio, acqua e responsabilità civile.

Art. 8 Finanziamento della gestione corrente

Il Comune di Acquarossa provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro (formulario spese), delle attività del Poligono; esso allestisce la quota di partecipazione del Comune di Blenio in base alla chiave di riparto dell'art. 11 e provvede all'incasso dai medesimi.

Art. 9 Investimenti e accordi tra le parti

Il Comune di Acquarossa ha i compiti previsti dall'art. 5 lett. a da espletare secondo le procedure di legge.

Gli interventi di investimento sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

Il Municipio di Acquarossa informerà preventivamente il Municipio di Blenio sulle spese di investimento per il poligono di tiro.

Art. 10 Finanziamento degli investimenti

Le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni di Acquarossa e di Blenio in base alla chiave di riparto dell'art. 11.

Il Comune di Acquarossa, sentito l'UFT può attingere al conto di rinnovamento impianti accumulato dalla Società di tiro, che andrà in deduzione dei costi d'investimento.

Art. 11 Chiave di riparto / quote di partecipazione

I Comuni di Acquarossa e di Blenio assumono in ragione di metà ciascuno le spese assicurative (v. art. 7), le spese di gestione e di investimento del Poligono

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il Comune di Acquarossa sottoscrive una convenzione con la Società di tiro a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di tiro può sottoscrivere convenzioni con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, corpi di polizia, ecc.). Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Sono escluse dalle indennità, Società di tiro riconosciute ai sensi dell'art 19 dell'Ordinanza sul tiro, Società o Enti di altra natura che provengono dai comprensori di Acquarossa e Blenio.

Art. 13 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni di Acquarossa e Blenio fanno capo al Poligono di Ponto Valentino.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà della Società di tiro o del Comune di Acquarossa, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato e ev spese di smontaggio o ripristino saranno assunte dai Comuni di Acquarossa e Blenio secondo la chiave di riparto dell'art. 11. Ciascuna parte può disdire la convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. Sono riservate le decisioni della SMPP al proposito.

Art. 14 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 15 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione valgono le ordinarie vie amministrative.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni di Acquarossa e di Blenio e dopo la ratifica da parte dell'Autorità superiore.